

N. R.G. 8724/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

| | |
|----------------------|--------------|
| dr.ssa Lina TOSI | PRESIDENTE |
| dr. Luca BOCCUNI | GIUDICE REL. |
| dr.ssa Sara PITINARI | GIUDICE |

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

SIGOLO NICOLA, SIGOLO MAURO e SIGOLO CLAUDIO, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Valentina Arnò, con domicilio eletto presso il suo studio in Montegrotto Terme (PD), viale Stazione n. 134, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

CONTRO

ALESSANDRO SIGOLO, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Rita Sofia Tiengo e Lorenzo Gollin, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Silvia Polese in Venezia - Mestre, via Costa n. 20/e, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

NONCHE' CONTRO

ESSE GROUP S.R.L., corrente in Rovigo, in persona del curatore speciale, avv.to Antonio Pinamonti, che in proprio la rappresenta e difende in giudizio, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Galleria G. Berchet n. 8;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:



“Nel merito, previo accertamento dei denunciati profili di illegittimità di cui all’esposizione, dichiararsi inesistente, nulla, annullabile e/o comunque improduttiva di effetti la deliberazione del 12.6.2018 avente ad oggetto la nomina dell’amministratore unico di Esse Group srl nella persona del sig. Alessandro Sigolo. Per l’effetto, condannarsi il socio Alessandro Sigolo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società e dai suoi soci, in ragione della temerarietà dell’iniziativa assunta, con ogni consequenziale provvedimento di legge e di ragione. Con integrale rifusione di spese ed onorari di giudizio. In via istruttoria, come da verbale di data 3.11.2021”.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO ALESSANDRO SIGOLO:

“In via pregiudiziale, accertato e dichiarato che, per effetto del manifestato esercizio del diritto di recesso dalla società Esse Group srl, comunicato in data 29.12.2012, i signori Claudio Sigolo, Mauro Sigolo e Nicola Sigolo hanno perso la qualifica di soci a partire dall’1.4.2014, trascorso il termine di preavviso, accertato e dichiarato che l’unico socio della Esse Group srl è il sig. Alessandro Sigolo, sia dichiarata l’improcedibilità del presente giudizio per essere gli attori privi di legittimazione ad agire non rivestendo la qualità di socio della Esse Group srl.

Nel merito, siano rigettate le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e non provate, con conferma della validità della delibera assembleare del 12.6.2018 impugnata. Con vittoria nelle spese e compensi di causa”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA ESSE GROUP:

“Accertare l’invalidità e, per l’effetto, dichiarare nulla ovvero annullare la delibera di Esse Group srl del giorno 12.6.2018, in quanto adottata in violazione della disciplina legale e statutaria in materia di convocazione e per non aver raggiunto il *quorum* costitutivo e deliberativo richiesto per statuto. Decidere secondo prudente apprezzamento sulle ulteriori ragioni di invalidità della delibera esposte dagli attori. Si confida che parte soccombente sia condannata a rifondere a Esse Group srl le spese e i compensi per la difesa in questo giudizio da liquidarsi *ex DM. 55/2014*”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione di data 31.8.2018, regolarmente notificato, Sigolo Nicola, Sigolo Mauro e Sigolo Claudio, professandosi soci per il 25 % ciascuno del capitale di certa Esse Group srl, sedente in Rovigo, hanno rammentato di avere esercitato il diritto di recesso dalla società medesima, con comunicazione di data 29.12.2012, recesso, tuttavia, privo di rilievo alcuno e di efficacia in quanto espresso al di fuori dei presupposti di legge e dei casi previsti in statuto e senza che fossero mai state liquidate le rispettive quote sociali, tanto da avere continuato a partecipare



all'attività societaria senza alcuna opposizione da parte dell'altro socio Sigolo Alessandro, a sua volta titolare dell'ulteriore 25 % del capitale di Esse Group srl.

Gli attori, sulla scorta di tali premesse, hanno affermato che Sigolo Alessandro avrebbe ritenuto, in modo del tutto ingiustificato e solo a seguito di comunicazione del 25.5.2018, che le rammentate dichiarazioni di recesso fossero valide ed efficaci, così affermandosi unico socio di Esse Group e convocandosi in assemblea straordinaria totalitaria del 12.6.2018 in cui, con il suo unico voto, si sarebbe deliberata la modificazione dell'art. 13 dello statuto, sostituendo il consiglio di amministrazione, costituito dai medesimi attori, con un amministratore unico, nominato nella sua medesima persona.

Sigolo Nicola, Sigolo Mauro e Sigolo Claudio, evocando in giudizio Alessandro Sigolo e Esse Group srl, hanno impugnato per invalidità detta delibera sociale, chiedendone in corso di causa la sospensione per le medesime ragioni indicate con l'atto introduttivo e, segnatamente, per il fatto che Sigolo Alessandro sarebbe stato sfornito di qualsivoglia potere di convocare l'assemblea medesima, spettando detto potere unicamente al presidente del CdA, allora ancora in carica; per il fatto che la delibera sarebbe stata adottata senza convocazione degli altri soci, non potendosi la stessa ritenere totalitaria; per il fatto che la delibera medesima sarebbe stata presa in violazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla legge e dallo statuto; nonché per la violazione degli artt. 2479 *ter* commi 1 e 2 e 2436 cc.

Infine, gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla società e dai suoi soci in ragione della temerarietà dell'iniziativa assunta da Alessandro Singolo.

Si è costituito Sigolo Alessandro, affermando la legittimità del recesso degli altri soci, divenuto efficace non appena pervenuto alla conoscenza del soggetto destinatario, non essendo detta efficacia in alcun modo condizionata dal procedimento di liquidazione delle quote, vista la sua natura di atto unilaterale recettizio, con conseguente carenza di legittimazione degli attori ad impugnare la delibera della società di cui gli stessi non sarebbero più soci, nonché con conseguente infondatezza delle doglianze di controparte.

Disposta la sospensione degli effetti della deliberazione assembleare oggetto di impugnazione con ordinanza di data 13.12.2018, Esse Group srl, rimasta in un primo tempo contumace, si è costituita in giudizio, in persona del curatore speciale, nelle more nominato con ordinanza di data 23.9.2020, in ragione del fatto che, in corso di causa si sarebbe provveduto, con nuova delibera, a nominare nuovo consiglio di amministrazione nelle persone degli attori medesimi, così sussistendo sopravvenuto conflitto di interesse, rilevante ai sensi degli artt. 78 e ss cpc. La società, svolgendo le proprie difese, ha in sostanza condiviso quelle degli attori, evidenziando come il recesso dei



medesimi non sarebbe stato in alcun modo produttivo di effetti, essendo i medesimi legittimati a proporre l'impugnazione, vista la loro qualità di soci, nonché evidenziando l'invalidità della delibera del 12.6.2018, considerata l'irregolarità della convocazione dell'assemblea da parte del socio Alessandro Sigolo, nonché considerata la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2479 bis cc ai fini della costituzione dell'assemblea in forma totalitaria.

Come già affermato dal Giudice istruttore con il provvedimento di sospensiva, la questione sottesa alla decisione è la valutazione della permanenza in capo agli impugnanti Singolo Nicola, Mauro e Claudio della qualifica di soci di Esse Group srl, qualifica evidentemente incidente sulla stessa possibilità di ritenere gli attori come legittimati ad impugnare la deliberazione oggetto di lite. Sebbene parte delle difese spese in giudizio attengano all'annosa questione dell'efficacia del recesso del socio, potendosi opinare, secondo tre differenti ricostruzioni dogmatiche, che esso recesso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia immediatamente efficace, ovvero sia efficace dal momento in cui sia concluso il procedimento di liquidazione della quota in favore del socio che abbia esercitato il suo diritto all'*exit*, ovvero ancora che il recesso comporti la perdita dei diritti sociali ed esclusione di quelli più strettamente connessi alla tutela del diritto alla liquidazione, il dato del contendere attiene alla stessa possibilità di ritenere la comunicazione dei soci attori come recesso produttivo di effetti.

Il diritto di *exit*, nel contesto della disciplina delle società a responsabilità limitata, è previsto dal legislatore dall'art. 2473 cc, individuandosi ipotesi normative di recesso, tali da non poter essere derogate dall'atto costitutivo e dallo statuto, quali la durata a tempo indeterminato della società, o il recesso riconosciuto al socio che non abbia consentito il mutamento dell'oggetto o della tipologia sociale, non abbia consentito alla fusione o alla scissione della società, ovvero alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione dallo statuto di una o più cause di recesso, o ad una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci dall'art. 2468 comma 4 cc, nonché, infine, ove sia prevista la limitazione del diritto di cessione delle partecipazioni. Lo stesso statuto sociale, inoltre, a norma dell'art. 2473 cc, può ampliare le ipotesi in cui al socio sia consentito il diritto di recesso.

Esse Group srl è società costituita a tempo determinato, mentre lo statuto, al proprio art. 9, non prevede ipotesi diverse di recesso rispetto a quelle individuate dal legislatore, richiamando espressamente il fatto che il socio possa recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

Va da sé, inoltre, che il recesso del socio dalla compagine societaria è consentito solo nelle ipotesi previste dallo statuto o dalla legge, essendo escluso il libero recesso *ad nutum*.



In primo luogo, deve escludersi che nel caso di specie il contestato recesso degli attori sarebbe rispondente ai presupposti di legge per il fatto che esso farebbe cenno alla circostanza che la società avrebbe durata fino al 2050, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello statuto, termine oltremodo lontano nel tempo che avrebbe l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione fra una durata a tempo determinato o indeterminato della società, sostanziandosi detta ipotesi in un caso di mancata determinazione della durata della compagine.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9662/2013) ha affrontato il problema specifico di società a responsabilità limitata costituita con la durata fino al 2100. Ebbene in detto precedente si è ritenuto che l'originaria durata statutaria, prevista per il 2100, era assimilabile ad una durata a tempo indeterminato, trattandosi di un'epoca così lontana "da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo". Tuttavia, nella fattispecie qui in esame, si discute di una durata statutaria fissata al 2050, dovendosi affermare che detta durata non può affatto ritenersi in sé eccedente la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale, relativo all'attività in ambito immobiliare. Peraltro, è del tutto irrilevante, ai fini che interessano, che la durata al 2050 della società possa eccedere la vita dei soci, che all'epoca avrebbero tra gli ottanta e i novanta anni, come rammentato dal convenuto, essendo il termine di durata stabilito al fine del perseguimento dell'oggetto sociale e progetto imprenditoriale a cui unicamente si deve riguardare (Cass. n. 8962/2019). Come argomentato dalla Corte di Appello di Venezia, in controversia analoga tra le medesime odierne parti e sulle quali l'intestato ufficio ha pronunciato in via meramente incidentale, "non può sostenersi che la società sia a tempo indeterminato, non essendo il 2050 così lontano da oltrepassare qualsiasi orizzonte di sopravvivenza dei soci e della società" (Corte di Appello di Venezia sentenza 23.7.2021 nella causa n. 579/2020 R.G.).

La comunicazione di *exit* degli attori del dicembre del 2012 indica come il recesso sia stato esercitato in riferimento al fatto che l'art. 7.3.1 dello statuto di Esse Group condizionerebbe il trasferimento delle partecipazioni al gradimento dell'assemblea dei soci, senza prevedere condizioni o limiti, di modo che, ai sensi dell'art. 2469 comma 2 cc, ciascun socio, come già accennato, potrebbe esercitare legittimamente il diritto di recesso. Peraltro, le missive in atti, giustificano detto recesso in ragione di non meglio precisati dissidi tra i componenti della compagine.

Posto che detto ultimo motivo di recesso non ha alcuna rilevanza e considerato che in giudizio non risultano, neppure dalle difese del convenuto, che a giustificazione del recesso siano state adottate deliberazioni o decisioni della tipologia di quelle già elencate a cui i recedenti non abbiano acconsentito, rimane questione di stabilire quale sia la corretta interpretazione dell'art. 2469 comma



2 cc nella parte in cui stabilisce che il socio dispone della facoltà di esercitare il recesso a norma dell'art. 2473 cc, qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità della partecipazione o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, senza prevedere condizioni e limiti.

In effetti, l'art. 7.3.1 dello statuto di Esse Group srl stabilisce, in caso di trasferimento delle partecipazioni, ove nessun altro socio intenda esercitare la prelazione, che la cessione a terzi della quota sia sottoposta al gradimento dell'assemblea dei soci, gradimento che può essere negato ove l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla sua capacità finanziaria o commerciale, ovvero il suo ingresso possa risultare pregiudizievole per la società, in ragione delle condizioni obiettive o per l'attività svolta del terzo medesimo.

Ora, a parte che il diritto di *exit* è riconosciuto dal legislatore solo ove il gradimento sia mero e cioè non sia sottoposto a condizioni o limiti, cosa che non è nel caso dello statuto di Esse Group, posto che detto gradimento può essere negato solo nei casi indicati e considerato che esso è comunque riconosciuto tacitamente se il socio interpellante non abbia ottenuto risposta nel termine di 30 giorni, deve rilevarsi che l'art. 2469 cc pare attribuire la facoltà di recesso per il semplice fatto che sia prevista clausola di mero gradimento, così consentendosi al socio di recedere per la semplice previsione statutaria. Tuttavia, appare preferibile opinare, secondo la *ratio* della disposizione in commento, che il diritto di *exit* possa essere esercitato ove, in presenza di trasferimento a terzi della partecipazione, il gradimento sia stato richiesto e negato, posto che solo in questo caso si concretizza il fatto che il socio debba rimanere "prigioniero della società", evenienza che il legislatore tende ad evitare con la previsione normativa che l'*exit* consente. Il diritto di recesso svincolato da detta evenienza e per il semplice fatto che sia previsto il gradimento statutario, comporterebbe ipotesi di recesso del tutto arbitrarie. In effetti, ciascun socio potrebbe arbitrariamente scegliere di recedere dalla società, ottenendo la liquidazione della propria partecipazione, a carico degli altri soci, anche in assenza di soggetti intenzionati ad acquistare la sua partecipazione.

Nel caso per cui è giudizio, il recesso comunicato dagli attori non è dipeso da alcun diniego del gradimento per essere stati gli stessi intenzionati a cedere le loro partecipazioni a terzi. A conferma di quanto sinora motivato va richiamata la già citata sentenza della Corte di Appello di Venezia la quale ha affermato che "fintanto che la limitazione alla libertà di cessione delle quote non si concretizzi, poiché il socio neppure intende compiere una cessione, non vi è ragione per riconoscergli il diritto di recesso. In definitiva, in presenza di una clausola di gradimento, il recesso del socio rimane subordinato alla preventiva ed infruttuosa richiesta di gradimento, effettuata secondo le modalità statutarie".



Deve concludersi che Nicola Sigolo, Mauro Sigolo e Claudio Sigolo con le rispettive comunicazioni già rammentate non hanno esercitato efficacemente alcun diritto di recesso, essendo gli stessi rimasti parte della compagine societaria. Peraltro, non può sostenersi che gli attori, al fine di far constare l'inefficacia di detto recesso avrebbero dovuto chiedere il suo annullamento per errore, in ogni caso non essenziale né riconoscibile. In effetti, "il recesso è conseguenza dell'esercizio di un diritto potestativo" e "qualora il diritto non sussista, la dichiarazione di recesso non produce alcun effetto". "Non è perciò configurabile un negozio giuridico annullabile, che, per l'appunto, permanga efficace fintanto che non intervenga la pronuncia di annullamento". "In assenza dei presupposti costitutivi del relativo diritto, il recesso è *ab origine* inefficace". (vedasi la già più volte richiamata sentenza della Corte di Appello di Venezia).

Così è certo che gli attori sono legittimati ed hanno interesse a far constare che la comunicazione dagli stessi effettuata non possa avere effetti di recesso dalla compagine sociale, considerato che trattasi di accertamento volto a preservare i diritti sociali dai medesimi rivendicati, tra cui il diritto di impugnare la delibera oggetto di lite e farne constare l'invalidità.

Le ricadute di dette considerazioni in tema di impugnazione della delibera oggetto di lite comportano che gli attori debbono reputarsi certamente legittimati all'azione in quanto ancora soci di Esse Group srl ed in quanto assenti all'assemblea deliberante del 12.6.2018 con cui, con il solo voto di Sigolo Alessandro, al consiglio di amministrazione già in carica è stato sostituito l'amministratore unico nella persona del convenuto.

Pur potendosi opinare che gli attori abbiano ricevuto avviso di convocazione dell'assemblea con la missiva del 25.5.2018, appare dirimente rilevare come lo statuto di Esse Group preveda al suo art. 32 che, per le decisioni e deliberazioni in tema, il *quorum* costitutivo sia di almeno la metà del capitale, conformemente alle disposizioni normative previste dall'art. 2479 *bis* comma 3 cc. Escluso che l'assemblea nella quale è stata adottata la deliberazione impugnata possa considerarsi totalitaria, alla stessa ha partecipato unicamente Sigolo Alessandro detenente il 25 % del capitale sociale, con conseguente invalidità della deliberazione assunta.

Venendo, infine, alla domanda di risarcimento del danno fatta valere dagli attori nei confronti del convenuto Sigolo Alessandro, va notato che essa è, nel dettaglio, motivata dal fatto che la nomina "*ex abrupto*" del signor Alessandro Sigolo quale amministratore unico della società costituirebbe un espediente posto in essere dal convenuto atto a paralizzare le azioni giudiziarie già avviate dall'organo gestorio in carica fino alla delibera impugnata nei confronti di certa Sigolo Motors srl di cui il convenuto medesimo sarebbe amministratore e socio unico, azioni che trarrebbero origine dall'inadempimento di Sigolo Motors nel pagamento dei canoni di locazione dovuti ad Esse Group in forza di due contratti di locazione. Inoltre, gli attori hanno anche



evidenziato che la delibera impugnata avrebbe vieppiù ostacolato la regolare gestione dell'impresa collettiva e, dunque, la regolare approvazione dei bilanci e la tenuta della contabilità.

Ebbene, nel caso di specie, non è data prova del pregiudizio effettivamente sopportato, posto che non è data alcuna contezza del fatto che concretamente le iniziative giudiziarie richiamate non siano proseguite o non possano essere ulteriormente coltivate nei confronti di Sigolo Motors.

Quanto al fatto che l'iniziativa del convenuto, per il tramite della delibera impugnata abbia ostacolato la regolare gestione della società, in giudizio è fornita prova che la società, non solo ha potuto approvare i bilanci di esercizio per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 proprio in ragione delle relative delibere assembleari prese a maggioranza da parte dei soci attori (vedasi docc. nn. 15 – 19 prodotti al fascicolo attoreo), ma ha anche potuto approvare, con delibera del 26.4.2018 sempre presa a maggioranza dei soci attori, il bilancio di esercizio 2017, delibera oggetto di impugnazione da parte di Sigolo Alessandro, rigettata dall'istituto ufficio con sentenza n. 190/2020, integralmente confermata dal Giudice di Appello con la sentenza già più volte menzionata. Inoltre, a seguito della nomina degli attori quali componenti del consiglio di amministrazione, nomina adottata con delibera assembleare del 30.6.2018, ancora una volta impugnata dall'odierno convenuto, impugnazione rigettata sempre dall'istituto ufficio con sentenza del 24.2.2021, i medesimi ben avrebbero potuto portare in assemblea l'approvazione del bilancio anche per l'esercizio 2018, cosicché non può ritenersi che la condotta del convenuto abbia effettivamente ostacolato la gestione sociale. Conseguo che la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta.

Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di sospensiva cautelare, seguono la sostanziale soccombenza di parte convenuta, tenuta alla rifusione nei confronti di parte attrice e di Esse Group srl costituitasi aderendo alla domanda di declaratoria di invalidità della delibera impugnata.

Infine, non si ravvisano i presupposti per la condanna del convenuto, ai sensi dell'art. 96 cpc, considerato che la peculiarità delle questioni trattate esclude la temerarietà delle difese del convenuto medesimo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando e rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1. annulla la deliberazione di data 12.6.2018 oggetto di domanda;



2. condanna il convenuto Alessandro Sigolo a pagare in favore di parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 6.834,00.= per compensi professionali ed in euro 1.086,85.= per esborsi, oltre accessori di legge;
3. condanna il convenuto Alessandro Sigolo a pagare in favore di Esse Group srl le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 26 gennaio 2022

Il Presidente
Dr.ssa Lina Tosi

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

